



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



REGOLAMENTARE RELATIVO ALL'ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Capo I

NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 1

Istituzione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità organizzative e gestionali dell'Organismo Indipendente di Valutazione della performance di seguito indicato con la sigla NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE., istituito ai sensi dell'art. 147 del D.lgs. 267/2000 che prevede:

Gli enti locali, nell'ambito della loro autonomia normativa ed organizzativa, individuano strumenti e metodologie adeguati a:

a) garantire attraverso il controllo di regolarità amministrativa e contabile, la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa;

b) verificare, attraverso il controllo di gestione, l'efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, al fine di ottimizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati;

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale;

d) valutare l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione dei piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti.

2. Le funzioni dell'NUCLEO DI VALUTAZIONE sono finalizzate al monitoraggio, alla verifica, mediante valutazioni comparative dei costi e dei rendimenti, della realizzazione degli obiettivi, della corretta gestione delle risorse dell'ente, dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa.

3. Sono fatte salve le norme statutarie e regolamentari dell'ente in materia di controllo economico della gestione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 2

Requisiti , Durata e Composizione del NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

1. Il nucleo di valutazione è composto dai numero tre (3) membri, nominati dal Sindaco sulla base della presentazione del curriculum. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 comma 6 del D.lgs. n. 165/2001.

2. I membri del nucleo di valutazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali, svolti sul territorio dell'Ente negli ultimi tre anni, ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione;

- Esperienza, rinvenibile nel curriculum vitae dei candidati a ricoprire il ruolo di membro del nucleo di valutazione, nell'ambito delle materie correlate al lavoro pubblico, agli aspetti giuridici ed economici del personale degli enti locali e agli aspetti organizzativi e gestionali;

- Possono far parte del nucleo di valutazione di questo ente, anche soggetti che partecipano ad altri nuclei o organismi indipendenti di valutazione in diverse amministrazioni, fino ad un massimo di tre.

- Devono essere in possesso di laurea specialistica o quadriennale in Discipline Giuridiche , economiche , ingegneria gestionale

- La durata del nucleo è coincidente al mandato del Sindaco, salvo revoca.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



3. La composizione dell'NUCLEO DI VALUTAZIONE deve garantire il possesso di una elevata professionalità nei campi del management, della pianificazione e controllo di gestione, e della misurazione e valutazione delle performance delle strutture e del personale, requisiti che devono essere posseduti anche dal responsabile della struttura tecnica permanente di supporto.
4. Essi devono inoltre avere capacità di leader-ship, intesa come capacità di creare una visione condivisa e di promuovere diversi modalità di lavoro, nonché una appropriata cultura organizzativa che sia promotrice dei valori della trasparenza, integrità e del miglioramento continuo. Inoltre dovranno essere in possesso di motivazione, capacità di risoluzione dei problemi e di lavoro in gruppo.
5. Sono nominati previa selezione selettiva pubblica e non possono essere sostituiti prima della scadenza, salvo dimissioni o gravi contrasti insorti all'interno del gruppo e accertati collegialmente dal Sindaco e dalla Giunta.
6. L'importo da corrispondere ai membri del nucleo di valutazione è stabilito dalla Giunta Comunale ed è indicato dal Sindaco nel decreto di nomina e viene impegnato sul bilancio dell'ente con apposita determina dirigenziale.

Art. 3

Modalità operative di funzionamento del NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

1. Il Nucleo di Valutazione della Performance si riunisce ogni qualvolta lo richieda uno dei componenti e decide a maggioranza dei suoi componenti. Il Presidente provvede alla convocazione senza formalità del nucleo e dirige i lavori della seduta.
2. Il responsabile del Servizio Personale assicura la presenza di un'unità per consentire il funzionamento del nucleo di valutazione.

Art. 4

Funzioni NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE .

1. Al sensi del vigente articolo 147 del D.lgs. n. 267/2000 è individuato un nucleo di valutazione con le seguenti finalità:
- Valutazione diretta delle prestazioni dei responsabili dei servizi anche sulla base delle risultanze del controllo ex art 147 bis dlgs 267/2000 del segretario comunale ;
 - Valutazione delle prestazioni e dei risultati dei dipendenti incaricati di Elevanti Qualifiche e Segretario Generale ;
 - concorre alla valutazione delle unità assegnate ai singoli servizi nella percentuale pari a 30%
 - Verifica sull'adozione e attuazione del sistema di valutazione permanente dei responsabili dei servizi e del personale dipendente nel rispetto dei principi contrattuali e del D.lgs. 150/2009;
 - Collaborazione con l'amministrazione e con i responsabili dei servizi per il miglioramento organizzativo e gestionale dell'ente locale;
 - Valutazione relazione performance
 - Certificazione della possibilità di incremento del fondo delle risorse decentrate di cui all'articolo 15 del C.C.N.L. 1/4/1999 ai sensi dell'articolo 15 comma 2 e comma 4 del medesimo contratto.

Art. 5

Attività del NUCLEO DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE .

1. L'attività dell'NUCLEO DI VALUTAZIONE E DELLA PERFORMANCE si esplica nelle seguenti modalità:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso, anche formulando proposte e



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



raccomandazioni ai vertici amministrativi;

- b) esprime pareri, se richiesti, su atti relativi al personale in caso di dubbi interpretativi
- c) valida la Relazione sulla performance che deve essere redatta in forma sintetica, chiara e di immediata comprensione ai cittadini e agli altri utenti finali e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
- d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, dei responsabili dei servizi in relazione alle unità di personale assegnate, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
- e) effettua la valutazione annuale dei Q.E. e l'attribuzione ad essi dei premi di risultato
- f) compila la griglia della Trasparenza in base alle direttive dell'ANAC
- g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità
- h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.

2. Il NUCLEO DI VALUTAZIONE oltre ad esercitare i compiti di cui al punto precedente, in particolare, procede alla validazione della Relazione sulla performance, tenendo conto anche delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi erogati, nonché, ove presenti, dei risultati prodotti dalle indagini svolte da agenzie esterne di valutazione e dalle analisi condotte da soggetti appartenenti alla rete nazionale per la valutazione delle amministrazioni pubbliche

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui sopra Il NUCLEO DI VALUTAZIONE ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso dell'amministrazione, utili all'espletamento dei propri compiti, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo. Il Nucleo ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'amministrazione, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e può accedere a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, al fine di svolgere le verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'amministrazione.

CAPO II

Sistema valutativo della dirigenza

SEZIONE 1

Finalità del sistema valutativo e criteri di monitoraggio e di controllo

Art. 6

Principi generali e scopi fondamentali del monitoraggio e del controllo

1. L'attività di controllo e di valutazione della gestione operativa dell'Ente è volta ad assicurare il monitoraggio permanente e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi e della corretta, spedita, efficace, economica ed efficiente gestione delle risorse pubbliche, nonché, in generale, l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa, con particolare riferimento all'attività assolta dai dirigenti incaricati ai sensi dell'articolo del vigente regolamento d'organizzazione, da attuarsi mediante apprezzamenti comparativi dei costi e dei rendimenti.

2. Rientrano nell'oggetto del controllo valutativo di cui al comma 1 anche le determinazioni assunte, dai dirigenti suddetti, in merito alla gestione ed all'organizzazione delle risorse umane, anche con riguardo all'impegno delle risorse finanziarie destinate all'incentivazione del personale ed alla remunerazione accessoria delle relative responsabilità, delle qualità delle prestazioni e della produttività, collettiva ed individuale.

CAPO III

Valutazione di posizione



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



SEZIONE I

Metodologia valutativa: elementi e parametri di apprezzamento

Art. 7

Principio di graduazione delle posizioni dirigenziali

1. L'Amministrazione Comunale procede alla valutazione ed alla graduazione delle funzioni e delle responsabilità afferenti a ciascuna posizione Q.E. presente nella struttura organizzativa dell'Ente, in applicazione delle vigenti disposizioni negoziali collettive.
2. La valutazione e la graduazione delle funzioni e delle responsabilità, di cui al comma 1, sono funzionalizzate alla determinazione del trattamento economico di posizione, nei limiti, anche finanziari, e secondo le modalità previsti dalla vigente normativa di legge e negoziale collettiva, al fine ultimo di riconoscere, ai singoli ruoli dirigenziali, un differenziato livello retributivo, il quale risulti direttamente proporzionato ed adeguato al complessivo spessore professionale di ciascuno di essi.
3. È fatto divieto all'Amministrazione Comunale di corrispondere trattamenti economici di posizione sostanzialmente omologhi a posizioni dirigenziali obiettivamente non equiparabili sul piano della complessità gestionale ed organizzativa e delle connesse responsabilità, quali rilevate ai sensi del presente Capo.
4. Il processo di valutazione in parola resta compiutamente scevro di profili di soggettivazione dell'analisi condotta, essendo esclusivamente finalizzato all'apprezzamento delle posizioni dirigenziali oggettivamente considerate, a prescindere dalle qualità professionali, dirigenziali e coordinamentali espresse dal responsabile effettivamente preposto a ciascuna di esse.

Art. 8

Elementi di valutazione e parametri di apprezzamento

1. L'attività di cui al precedente articolo 7 è condotta sulla scorta ed in applicazione di elementi di valutazione, riconducibili ai seguenti profili generali caratterizzanti le posizioni dirigenziali:
 - a) collocazione nella struttura;
 - b) complessità organizzativa;
 - c) responsabilità gestionali, interne ed esterne.
2. Allo scopo di conseguire la più puntuale e comparativa misurazione delle posizioni in essere, ciascun elemento di valutazione è composto in più parametri di apprezzamento, i quali consentano di ponderare, al meglio e più puntualmente, la reale e concreta incidenza dei singoli elementi valutativi sulle specifiche posizioni dirigenziali.

Art. 9

Metodologia valutativa

1. Con l'adozione del presente regolamento, è approvata la metodologia valutativa rappresentata nel documento allegato, allo stralcio stesso, sotto la lettera "A", quale parte integrante e sostanziale del medesimo, compiutamente e fedelmente attuativa della disciplina legislativa e contrattuale collettiva vigente all'atto dell'entrata in vigore del presente atto disciplinatorio.
2. La metodologia di cui al precedente comma 1 può essere modificata, integrata od, eventualmente, sostituita con altro sistema di valutazione, attraverso appositi atti di organizzazione, da adottarsi a cura della Giunta comunale, qualora ciò si renda opportuno per meglio adeguare ed affidare la metodologia medesima alle concrete esigenze gestionali ed alle peculiarità organizzative dell'Ente, ovvero quando ciò appaia necessario od opportuno per conformare il procedimento in parola ad intervenute modificazioni del contesto legislativo e/o negoziale collettivo, quale vigente in materia.

Art. 10

Definizione dei coefficienti economici di posizione e determinazione del relativo trattamento retributivo

1. I parametri di apprezzamento ai fini della Definizione dei coefficienti economici di posizione e



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



determinazione del relativo trattamento retributivo determinazione del relativo trattamento retributivo, sono quelli di cui alla precitata scheda .

SEZIONE II

Gestione del sistema di posizione

Art. 11

Competenze valutative

1. La valutazione e la graduazione delle posizioni di E.Q. competono alla Giunta comunale, la quale vi provvede con propri atti di organizzazione.

Art. 12

Aggiornamento e modificazioni dei coefficienti economici di posizione

1. I coefficienti economici di posizione sono periodicamente rivisitati, in aggiornamento adeguativo, in coincidenza con il sopravvenire di circostanze ed accadimenti tali da comportare obiettivi scostamenti valutativi in ordine all'incidenza parametrica degli elementi ponderativi applicati.
2. Gli accadimenti e circostanze di cui al comma 1 sono riconducibili, in via generale, alla seguente casistica, rappresentata, peraltro, senza i caratteri dell'esautività, potendo essere integrata, nei fatti, da qualsiasi altro avvenimento idoneo ad incidere sugli operati apprezzamenti comparativi:
 - a) sopravvenienza di provvedimenti modificativi della complessiva - o di parte della - struttura organizzativa e funzionale dell'Ente, tali da incidere in modo rilevante sull'assetto di talune posizioni dirigenziali, quali, in via meramente esemplificativa: l'accorpamento di unità organizzative, lo scorporo di uffici e/o funzioni da determinate strutture o la loro soppressione, l'istituzione di nuovi ambiti operativi;
 - b) intervenuta modificazione e/o integrazione dei programmi politici e/o di alta amministrazione da parte degli organi di governo dell'Ente, comportanti l'affidamento - o la sottrazione -, a talune posizioni dirigenziali, di obiettivi di rilevante valenza strategica e/o di compiti e direttive precedentemente non attribuiti - o già attribuiti, in caso di sottrazione - e/o di rilevanti risorse finanziarie. In tal caso, l'Amministrazione Comunale procede, con valutazione a parte, all'eventuale preventiva riallocazione della posizione interessata, ove necessario;
 - c) introduzione di nuove norme legislative e/o regolamentari e/o negoziali collettive, determinanti, a carico di talune posizioni dirigenziali, ampie e sostanziali trasformazioni, di natura complicativa o semplificativa, del contesto disciplinatorio governante l'ambito di competenza, con conseguente incremento o diminuzione delle connesse difficoltà attuative ed applicative e delle relative responsabilità gestionali, esterne ed interne;
 - d) innovazioni organizzative, tecnologiche e/o informatiche, produttive di notevoli evoluzioni e trasformazioni dei processi produttivi di tale portata e rilevanza da incidere sensibilmente sull'insieme contenutistico della specifica posizione dirigenziale.

Art. 13

Modalità di controllo e parametri valutativi

1. IL NUCLEO DI VALUTAZIONE . determina, annualmente, sulla base delle indicazioni, degli indirizzi e delle eventuali direttive degli organi di governo, e d'intesa con i medesimi, le modalità del monitoraggio e di controllo delle performance, i parametri dell'analisi e della valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché, e qualitativi delle stesse.
2. L'attività di cui al comma 1 è condotta con specifico riferimento ed in conformità agli eventuali standard erogativi definiti dall'Amministrazione Comunale con propri provvedimenti, anche di tipo organizzativo.
3. La determinazione delle modalità procedurali, dei parametri e degli indicatori di cui al comma 1 è compiuta attraverso apposito confronto da condursi con i E.Q. destinatari del processo valutativo, dei quali deve ricercarsi, ove possibile, il maggior grado di collaboratività e condivisione in materia.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



4. Ove è possibile i parametri del controllo e della valutazione, nonché gli indicatori di quantità e qualità delle prestazioni dirigenziali accedono, in apposito collegato, al piano esecutivo di gestione.

SEZIONE II

Gestione dell'assetto valutativo

Art. 14

Principio di monitoraggio dinamico dei risultati di gestione

1. Il monitoraggio ed il controllo della gestione dirigenziale, in attuazione dei principi recati dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sono attuati permanentemente e dinamicamente, in corso d'esercizio, allo scopo di consentire ed agevolare l'adozione di idonei e tempestivi interventi correttivi della gestione medesima, ove ritenuti opportuni e/o necessari, ad opera degli organi competenti.
2. Restano privi di qualsivoglia efficacia, al fini del presente Regolamento, se non a scopo meramente conoscitivo, i controlli staticamente ed istantaneamente effettuati, sull'operato dei responsabili della gestione, al termine della loro attività o ad esito di fasi istruttorie, preliminari o intermedie dei processi gestionali a prescindere dalla previa applicazione di concrete misure di monitoraggio in itinere.

Art. 15

Flussi d'informazione e circolazione dei dati di gestione

1. Il NUCLEO DI VALUTAZIONE ha accesso ad ogni dato, informazione e documento in possesso dell'Amministrazione Comunale e può disporre, o compiere direttamente, accertamenti ispettivi. Dietro semplice istanza, anche orale, dei componenti dell'NUCLEO DI VALUTAZIONE le E.Q. sono tenute a fornire, senza ritardo ed in forma integrale, i dati, le informazioni, il materiale e la documentazione richiesta.
2. In ogni caso, e fermi restando gli adempimenti informativi espressamente previsti dalla legge, dai regolamenti, dalla contrattazione collettiva, nazionale, decentrata ed integrativa, nonché dal presente atto disciplinatorio, è fatto obbligo ai dirigenti delle strutture di provvedere alla costante, completa, tempestiva e puntuale informazione dell'NUCLEO DI VALUTAZIONE, in merito agli atti della propria gestione di maggior rilievo, sia interno che esterno, ovvero utili, comunque, a consentire il compiuto controllo e l'esauritiva valutazione della loro attività gestionale.
3. L'inosservanza degli adempimenti di cui al presente articolo può costituire, secondo il grado di rilevanza, giusta causa di recesso dal rapporto da parte dell'Ente.

Art. 16

Report del controllo interno

1. Il NUCLEO DI VALUTAZIONE produce periodicamente, con cadenza almeno semestrale, il resoconto della propria attività, attraverso report descrittivi e materiale rappresentativo dell'andamento della gestione.
2. La documentazione di cui al comma 1 è trasmessa al Sindaco e, ove nominato, al Direttore Generale, il quale ultimo provvede, nei casi ritenuti opportuni e/o necessari, ad esaminare il contenuto con i dirigenti interessati.
3. Fermo restando quanto previsto dai precedenti commi il Sindaco, gli Assessori, il Segretario comunale possono chiedere di essere informati in merito a qualsiasi questione rientrante nelle competenze funzionali dello stesso.

Art. 17

Esiti dell'attività di controllo interno

1. I risultati finali del controllo e le valutazioni a consuntivo quali operati dal NUCLEO DI VALUTAZIONE sono trasmessi al Sindaco per la successiva applicazione del sistema premiale di cui al successivo articolo 18 o, in caso di apprezzamento negativo, delle misure sanzionatorie previste dalle disposizioni di legge e negoziali collettive nel tempo in vigore.



Città di Montalto Uffugo

(Provincia di Cosenza)



Art. 18 **Retribuzione di risultato**

1. Le E.Q. che, a consuntivo delle attività assolte, conseguano un giudizio complessivamente positivo, formulato conformemente ai parametri di valutazione ed agli indicatori quali-quantitativi definiti ai sensi dell'articolo 13, hanno diritto di conseguire la retribuzione di risultato eventualmente prevista, ai sensi delle norme di legge e contrattuali collettive nel tempo in vigore.
2. La retribuzione di risultato è attribuita nel rigoroso rispetto degli eventuali limiti di spesa complessivamente previsti e definiti dalla legge e dalla negoziazione collettiva nazionale. La quota di risorse economiche destinate ai fini remunerativi in parola è distribuita, tra gli aventi diritto, in funzione dei criteri di quantificazione e ripartizione della stessa definiti in apposito collegato al piano esecutivo di gestione, ovvero in base ad ulteriori eventuali provvedimenti di organizzazione assunti dagli organi di governo.
3. Il riconoscimento e l'assegnazione della retribuzione di risultato, così come l'adozione degli atti di organizzazione eventualmente necessari per la definizione delle modalità individuative ed erogative della stessa, rientrano nella competenza della Giunta comunale, che vi provvede con l'assistenza tecnica dell'NUCLEO DI VALUTAZIONE .